



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19.3.2009
COM(2009) 127 definitivo

2009/0041 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito
dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Scopo del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 2 dicembre 2005, è recepire nel diritto comunitario un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO).

Il piano di ricostituzione è periodicamente riesaminato dalla NAFO.

Nella riunione annuale del 2007 svoltasi a Lisbona (Portogallo) la NAFO ha adottato una serie di modifiche del piano di ricostituzione. Tali modifiche riguardano:

- il rafforzamento delle misure in materia di dichiarazione delle catture; e
- misure di controllo supplementari intese a potenziare le ispezioni in mare per le navi in entrata e in uscita dalla zona NAFO.

Le suddette modifiche sono state adottate con il sostegno della Comunità a seguito di consultazioni con gli Stati membri, il settore interessato e le organizzazioni non governative.

Tali misure sono state recepite a titolo provvisorio nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, e con il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabiliscono, per il 2008 e 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

Si tratta di modifiche vincolanti che vanno pertanto recepite a più lungo termine nel diritto comunitario.

La presente proposta è intesa ad apportare le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 2115/2005.

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

La base giuridica della proposta è l'articolo 37 del trattato CE.

Si invita pertanto il Consiglio ad adottare la presente proposta quanto prima possibile.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale³ attua un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (di seguito denominata "NAFO").
- (2) Nella sua 29a riunione annuale del settembre 2007 la NAFO ha adottato una serie di modifiche di detto piano di ricostituzione. Tali modifiche riguardano il rafforzamento delle misure in materia di dichiarazione delle catture e misure di controllo supplementari intese a potenziare le ispezioni in mare per le navi in entrata e in uscita dalla zona NAFO.
- (3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio al fine di attuare le modifiche apportate al piano di ricostituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio è così modificato:

- (1) È inserito il seguente articolo 5 bis:

¹ GU C... del ..., pag.

² GU C... del ..., pag.

³ GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.

*“Articolo 5 bis
Entrata nella zona di regolamentazione NAFO*

1. Le navi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, possono entrare nella zona di regolamentazione NAFO per praticare la pesca dell'ippoglosso nero soltanto:

- (a) se le catture di qualsiasi tipo detenute a bordo sono inferiori a 50 tonnellate, oppure
- (b) se rispettano la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Se una nave detiene a bordo 50 o più tonnellate di catture effettuate fuori dalla zona di regolamentazione NAFO, essa comunica al segretariato della NAFO, via e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell'entrata nella zona di regolamentazione NAFO:

- il quantitativo delle catture detenute a bordo,
- la posizione stimata (latitudine/longitudine) della zona in cui il comandante intende iniziare la pesca, e
- l'ora di arrivo prevista in tale posizione.

3. Se una nave di ispezione, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, segnala a una nave da pesca l'intenzione di procedere a un'ispezione, essa comunica a tal fine le coordinate di un punto di controllo. Il punto di controllo non deve distare più di 60 miglia nautiche dalla posizione stimata in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca.

4. La nave di cui al paragrafo 2 può procedere alla pesca in uno dei casi seguenti:

- (a) se riceve una notifica in tal senso da parte del segretariato della NAFO;
- (b) se, a seguito di un'ispezione effettuata in conformità del paragrafo 3, riceve dalla nave di ispezione l'autorizzazione a procedere alla pesca;
- (c) se la nave di ispezione non ha dato inizio all'ispezione entro tre ore dall'arrivo della nave al punto di controllo designato in conformità del paragrafo 3;
- (d) se, all'entrata nella zona di regolamentazione, non le è stata comunicata dal segretariato della NAFO o da una nave di ispezione l'intenzione di procedere a un'ispezione in conformità del paragrafo 3.”

(2) L'articolo 6 è così modificato:

(a) Al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) i quantitativi di ippoglosso nero catturati ogni cinque giorni, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tali informazioni sono comunicate per la

prima volta entro la fine del decimo giorno successivo all'entrata della nave nella sottozona 2 della NAFO e nelle divisioni 3KLMNO;”.

(b) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri le trasmettono alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio al segretariato della NAFO le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero comunicate in conformità del paragrafo 2 abbiano raggiunto il 75% del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*